



POR FESR 2014-2020 del Veneto - Azione 3.3.2.

Bando per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva

MODELLO TIPO DISCIPLINARE ART. 13

Art. 1 - Generalità.

1. I rapporti tra la Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”) e [...] (di seguito denominato “Beneficiario”) sono regolamentati nel presente disciplinare secondo quanto riportato nei successivi articoli, nonché nel bando POR FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. [...] del [...] (di seguito denominato “bando”).
2. Il Beneficiario è responsabile della realizzazione di [...]¹, ID [...] dal titolo “[...]” per la regia di [...] CUP [...], finanziata con un contributo di Euro [...], come da Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. [...] del [...].
3. L'importo del finanziamento approvato in sede di concessione dell'agevolazione è determinato con riferimento alle relative spese ritenute rimborsabili in sede di valutazione del progetto e:
 - a. costituisce l'importo massimo concedibile al Beneficiario;
 - b. eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo concedibile;
 - c. potrà essere decurtato a seguito dell'analisi del rendiconto e del controllo delle spese rimborsabili;
 - d. come disciplinato nei successivi articoli.

Art. 2 - Obblighi del Beneficiario.

Il Beneficiario si obbliga a:

1. rispettare le procedure e i termini della rendicontazione;
2. rispettare le date di inizio e termine delle riprese, come indicate in fase di invio della domanda di contributo, fatto salvo l'invio di tempestive comunicazioni a mezzo PEC alla Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it;
3. consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione del Veneto o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;

¹ Indicare la tipologia: SERIE TELEVISIVE, FICTION, ANIMAZIONE, DOC., SHORT.

4. comunicare preventivamente alla Regione del Veneto, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione del Veneto, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale/associativa. A tal fine, si evidenzia che, prima dell'erogazione del contributo, alle imprese ammesse ai benefici non saranno consentite modifiche della compagine societaria che alterino il mantenimento dei requisiti di priorità di cui all'art. 11, comma 11.7 del presente bando;
5. dare tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
6. annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
7. conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
8. comunicare alla Regione del Veneto l'eventuale rinuncia al contributo;
9. applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
10. inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "POR FESR 3.3.2 2020" nel campo note della fattura elettronica o, riguardo agli altri giustificati di spesa, nella loro descrizione"
11. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
12. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, in particolare, anche per quanto stabilito dall'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017, che stabilisce che le informazioni relative al contributo concesso dovranno essere pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. Nel caso l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, le succitate informazioni dovranno essere pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di Euro 2.000,00, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione;
13. inviare, su eventuale richiesta della Regione, almeno cinque foto di scena;
14. organizzare, su eventuale richiesta della Regione del Veneto, prima dell'inizio o durante le riprese, una conferenza stampa con la partecipazione di testate giornalistiche nazionali ed internazionali con

la presenza del regista e/o degli interpreti principali e dei rappresentanti dell'amministrazione regionale;

15. consentire in qualsiasi momento durante la lavorazione la presenza di un delegato incaricato o indicato dalla Regione del Veneto;
16. consentire durante la lavorazione, a soli fini di documentazione, l'effettuazione di riprese video o fotografiche da parte di un delegato incaricato o indicato dalla Regione del Veneto;
17. apporre i loghi richiesti nei titoli di testa o, in alternativa, come primo cartello dei titoli di coda e su tutti i documenti informativi, pubblicitari e promozionali dell'opera, ai sensi dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e art. 4 del Regolamento (UE) n. 821/2014, la dicitura "con il contributo di [LOGO Regione del Veneto] [LOGO Unione Europea – POR FESR Veneto 2014-2020]", inviando alla Regione del Veneto l'anteprima dei titoli del film in formato jpeg prima di procedere alla finalizzazione o duplicazione dell'opera definitiva, pena la revoca del contributo;
18. attribuire alla Regione del Veneto il diritto di utilizzo gratuito su qualsiasi canale di estratti relativi all'opera filmica (anche montati con altri estratti di altre opere filmiche), delle foto di scena e del backstage, esclusivamente per scopi istituzionali e di promozione istituzionale della Regione;
19. consentire la pubblicazione del materiale di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
20. consegnare alla Regione del Veneto, senza alcun onere aggiuntivo, tre copie in Blu-ray Disc dell'opera filmica e del backstage (e/o speciali promozionali) ed inoltre prevedere almeno una proiezione pubblica dell'opera filmica da concordare con la Regione del Veneto;
21. accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
22. Osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;
23. Fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea.

Art. 3 - Spese ammissibili.

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 1 comma 2 del presente disciplinare sono ritenute ammissibili le spese di seguito specificate:
 - a. Euro [...] per maestranze, personale tecnico e personale artistico dipendente a tempo determinato o indeterminato residente in Veneto
 - b. Euro [...] per professionisti titolari di partita IVA con sede legale in Veneto;
 - c. Euro [...] per acquisto di materiale di consumo da utilizzarsi in via esclusiva per la realizzazione di scenografie o adattamento degli ambienti (solo se accompagnate da idonea documentazione che ne attesta l'impiego);

- d. Euro [...] per noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di imprese aventi sede operativa in Veneto;
- e. Euro [...] per affitto di teatri e location, afferenti in via esclusiva al progetto, e localizzate in Veneto;
- f. Euro [...] per ristorazione e ricettività alberghiera in Veneto.

Art. 4 - Termini di ammissibilità delle spese.

1. Le spese di cui al precedente art. 3 devono essere sostenute dal Beneficiario a partire dal [...] (giorno successivo alla presentazione della domanda).

Art. 5 - Termini di conclusione del progetto, modalità e termini di rendicontazione delle spese.

1. Il Beneficiario si obbliga a completare e consegnare l'opera audiovisiva in Blu-ray Disc alla Regione, entro i termini di cui all'art. 16 comma 16.1. del bando. La Regione si riserva di non procedere al pagamento del saldo dell'agevolazione fino all'avvenuta consegna dell'opera.
2. Entro tale scadenza dovrà essere stata presentata la domanda di saldo, tramite Sistema SIU, secondo le modalità descritte nel presente articolo.
3. Il Beneficiario potrà presentare entro il [...] richiesta di anticipo previa stipula di idonea polizza fideiussoria redatta secondo il modello-schema fideiussioni POR FESR 2014-2020 (Allegato G) con le modalità previste dall' art. 15 comma 15.2 del bando.
4. La domanda di anticipo e di saldo del contributo nonché la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda di anticipo o di saldo del contributo e della rendicontazione.
5. In particolare, per la domanda di saldo, il Beneficiario è tenuto a trasmettere:
 - a. dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti (Allegato I) al presente bando;
 - b. piano di lavorazione delle giornate in Veneto;
 - c. elenco troupe e cast definitivo, con chiara evidenziazione del personale con residenza in Veneto;
 - d. documentazione prevista nelle modalità operative per la rendicontazione delle spese per il personale e i professionisti (Allegato I);
 - e. elenco dei fornitori con sede operativa in Veneto;
 - f. elenco delle location venete;
 - g. copia dei documenti giustificativi di spesa quali: fatture dei fornitori con sede operativa in Veneto; buste paga dei lavoratori o fatture dei professionisti regolarmente contrattualizzati;
 - h. laddove previsti, atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - i. copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa predisposti secondo le modalità indicate all'art. 15 comma 15.5 del bando.

- j. piano di distribuzione dell'opera con indicate le sale cinematografiche coinvolte e/o le manifestazioni del settore audiovisivo nazionali e internazionali a cui l'opera parteciperà o ha partecipato.
6. Al fine del riconoscimento delle spese, le stesse devono:
- a. essere effettivamente sostenute e pagate dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
 - b. espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso all'agevolazione ai sensi del presente bando;
 - c. essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - d. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - e. essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - f. documenti giustificativi di spesa (fatture elettroniche in formato PDF o XML o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto) dovranno riportare la dicitura "POR FESR 3.3.2 2020" nel campo note della fattura elettronica o, riguardo agli altri giustificativi di spesa, nella loro descrizione. Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, in sede di compilazione del rendiconto di spesa il partecipante al progetto è tenuto a compilare una dichiarazione da allegare nel "Quadro Dichiarazioni" di SIU

Art. 6 - Termini e modalità di erogazione dell'aiuto all'impresa beneficiaria.

1. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro novanta giorni dalla data di consegna dell'opera audiovisiva.

Art. 7 - Modalità e termini di svolgimento di controlli e ispezioni sull'intervento ammesso a finanziamento.

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto che nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo per i tre anni successivi all'erogazione del contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;

- che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
- 2. La Regione potrà effettuare, sia durante la realizzazione del progetto che nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti necessari a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente disciplinare per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
- 3. La Commissione Europea, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. Il Beneficiario è tenuto a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione può predisporre una valutazione d'impatto economico, diretto o indiretto sul territorio, in merito all'utilizzo dei contributi erogati.
- 5. Nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca totale del contributo.

Art. 8- Casi di revoca delle agevolazioni.

1. In caso di rinuncia al contributo concesso il Beneficiario deve restituire (secondo le modalità di cui al presente articolo) l'eventuale beneficio già erogato.
2. L'agevolazione concessa è **soggetta a revoca totale** nei seguenti casi:
 - a. in caso di agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - b. qualora vengano meno i requisiti al momento della sottoscrizione del disciplinare o in caso di mancata sottoscrizione dello stesso;
 - c. qualora venga meno una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 4.1, lettere d), f), g) e h) del bando;
 - d. qualora non vengano rispettati i termini di cui all'art. 16, comma 16.1 del bando, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per eventi eccezionali e imprevedibili;
 - e. mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati entro il termine previsto dal bando, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 18.3 lettera b);
 - f. qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione del contributo;
 - g. in caso di grave inadempimento;
 - h. in caso di gravi inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dall'art. 18 del bando, del presente disciplinare e da tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda di agevolazione;
 - i. in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti o in caso di impedimento ad effettuare le attività di controllo previste dall'art. 19 del bando.

3. L'agevolazione concessa è **soggetta a revoca parziale** nei seguenti casi:
 - a. qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 5%.L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
 - b. presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di venti giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno.
4. La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
5. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del 5 % ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
6. In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare alla Regione il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi dell'art. 18 comma 18.3, lettera b) del bando. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente Beneficiario.

Art. 9 - Obblighi di informazione e pubblicità.

1. Il Beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi a suo carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4 - 5, Allegato II). In particolare, al Beneficiario spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente disciplinare. È responsabilità del Beneficiario del contributo dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POR FESR.
2. Il Beneficiario è tenuto al più tardi al momento della presentazione della domanda di saldo a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso, utilizzando il format Header Web disponibile al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi->

comunitari/beneficiari. Il soggetto beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo del set facilmente visibile dal pubblico.

3. Quanto previsto al precedente comma 2 e ogni altro materiale divulgativo dovrà rispettare le linee guida sulla comunicazione disponibili sul sito istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari>.
4. Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
5. Il Beneficiario è tenuto ad accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 10 - Disposizioni finali e normativa di riferimento.

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e a quanto richiamato nell'appendice normativa (Allegato B) al bando, in particolare:
 - Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto;
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 29/11/2018;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
 - DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020".
 - Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (Autorità di Gestione) n.98 del 30 luglio 2019 "POR FESR 2014-2020: approvazione delle modifiche del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO)"

2. La Regione si riserva di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Art. 11 - Durata del disciplinare.

1. Gli effetti del presente disciplinare scadono con l'approvazione da parte della Regione del decreto di liquidazione del contributo, fatti salvi gli obblighi del Beneficiario previsti dal bando.

Per accettazione

il legale rappresentante del Beneficiario (firma digitale)